

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 2000.

Riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ed, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto presidenziale n. 303/GR.XVI/SGR. dell'8^o ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, fg. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, di esternazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con il quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;

Visto il decreto presidenziale n. 160/IV/SGR. del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000, con il quale è stato emanato il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;

Vista l'ordinanza n. 2387/2000 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione distaccata di Catania - sulla domanda di sospensione per l'annullamento del decreto presidenziale del 7 luglio 2000 con cui è stato emanato il Piano regionale faunistico-venatorio, 2000-2004, nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli ambiti territoriali di caccia, con la quale ordinanza viene accolta la domanda di sospensione del provvedimento citato, con divieto di esercitare la caccia su tutto il territorio della Regione Sicilia e viene datato ordine all'Amministrazione di riprovedere dando congrua motivazione in ordine all'istituzione di ambiti territoriali di caccia che superano l'estensione indicata dall'INPS nel documento orientativo del febbraio 1994;

Considerato che gli ambiti territoriali di caccia contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004 sono stati individuati in base alle seguenti motivazioni:

«Il documento dell'INFS, peraltro orientativo e relativo ad un periodo abbastanza lontano nel tempo, indicherebbe per l'Italia un limite massimo di estensione dell'A.T.C. di 10.000 - 15.000 ettari.

Tale generalizzazione, in un paese come l'Italia in cui le regioni si differenziano profondamente sotto i profili abiotici e biotici, dalle Alpi occidentali e orientali alle pianure settentrionali e centrali, all'Appennino abruzzese e calabrese, alle coste meridionali ed occidentali della Sicilia ed alle isole minori, molto più vicine alla costa settentrionale dell'Africa di quanto non lo sia il Piemonte dal Friuli Venezia Giulia, non è giustificabile e quindi non applicabile sotto i profili ambientali e socio-economici. Infatti le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio siciliano sono estremamente disomogenee e l'ampiezza dei territori comunali è estremamente variabile essendo compresa tra poco più di 1.000 ettari ad oltre 40.000, con una

densità di popolazione residente di cacciatori molto difforme.

E' inoltre da considerare l'estrema diffusione degli insediamenti agricoli ed extragricoli sparsi all'interno di aree costituite da piccoli appezzamenti intensamente coltivati; la grande estensione delle colture intensive specializzate in asciutto ed in irriguo quali agrumi, frutteti, vigneti, oliveti, mandorleti, pistaccheti, noccioleti, orticole da pieno campo e serre, dove di fatto è preclusa l'attività venatoria.

Nelle situazioni sopra descritte, una moltiplicazione eccessiva del numero degli ambiti avrebbe reso difficile o impossibile equilibrare il rapporto tra i cacciatori residenti e la superficie fruibile all'attività venatoria, con pregiudizio per la fauna e per l'ambiente in tutte quelle zone in cui la pressione venatoria sarebbe risultata molto elevata.

Non è, altresì, da trascurare la circostanza che per i molti comuni con superfici superiori a 15.000 ettari si sarebbe posto il problema di dover suddividere il territorio comunale in più parti costituenti diversi ambiti, in qualcuno dei quali la diffusione delle colture intensive non avrebbe di fatto consentito l'esercizio venatorio.

Va precisato che la delimitazione degli ambiti sub-provinciali è stata eseguita a seguito di un approfondito studio per assicurare una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sulle diverse tipologie di territorio, mantenendo l'indice di densità venatoria quanto più vicino possibile all'indice medio regionale peraltro risultato largamente inferiore a quello medio delle altre regioni italiane.»

Vista la delibera della Giunta regionale n. 278 del 21 novembre 2000, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono state approvate le motivazioni prescritte dalla citata ordinanza n. 2387/2000 del T.A.R. di Catania in ordine all'istituzione nell'ambito del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, di ambiti territoriali di caccia che superano l'estensione indicata dall'INFS nel documento orientativo del febbraio 1994;

Ritenuto, pertanto, di dovere emanare apposito provvedimento di riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, in forza delle motivazioni già approvate dalla Giunta regionale;

Decreta:

Articolo unico

Si riapprova il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli ambiti territoriali di caccia (punto 2.5, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 parte I del 28 luglio 2000), in forza delle motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 novembre 2000.

LEANZA

(2000.47.2367)